



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

ATTO DI CONVENZIONE DI AFFIDAMENTO IN GESTIONE DI TRE IMPIANTI SPORTIVI

REP. N° _____

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
presso gli Uffici del Comune di Figline Valdarno (FI)

Tra

il **Comune di Figline Valdarno**, con sede in Figline Valdarno (FI), Piazza IV Novembre 3, C.F. e P.I. 01293700488 in persona del Funzionario Responsabile del Dott. ... nato a ... il ... Cod. Fisc., in seguito anche "Comune" o "Amministrazione"

da una parte

e

la ... con sede in Via ... n. ..., C.F. e P.I. in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. ... nato a ... il ..., in seguito anche "concessionario";

dall'altra

Le parti come sopra costituite ai sensi del "Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali" (di seguito "Regolamento"), approvato con deliberazione n ... del ... convengono e stipulano quanto appresso:

Art. 1 - Oggetto

Il Comune concede per finalità sportive e sociali al concessionario la gestione gli impianti sportivi sotto elencati, comprese pertinenze ed attrezzature, denominati:

- Stadio Comunale "Del Buffa" di Piazza della Libertà n. 1;



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

- Campo Sportivo "Il Madonnino", di Via Giovanni da Verrazzano n. 29;

- Campo Sportivo "Antistadio", di Piazza Costituzione n. 15;
di seguito altrimenti denominati "impianto".

L'impianto viene affidato nello stato di fatto e diritto nel quale si trova e nelle dimensioni e confini risultanti dalle planimetrie allegare al presente atto sub. "A".

Le parti si impegnano sin da ora, in relazione alle possibili future variazioni del numero e della consistenza degli impianti ad individuare le soluzioni per la coabitazione sugli impianti oggetto della attuale concessione delle tipologie di utenza ad oggi destinate ad altri impianti.

Le parti convengono altresì che l'impianto Madonnino potrà essere sostituito da parte dell'Amministrazione con altro impianto con analoghe caratteristiche di futura ed eventuale realizzazione, senza diritto per il concessionario ad alcun indennizzo, maggiorazione del contributo o pretesa di sorta.

La gestione dovrà espletarsi con le modalità indicate dalla presente convenzione e dal "*Regolamento per l'utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali*" approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 2 - Documentazione sulla consistenza dell'impianto

La ricognizione dell'esatta ed attuale consistenza dell'impianto e del suo stato, nonché delle attrezzature mobili ivi esistenti, sarà fatta risultare da un apposito



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

verbale da redigere in contraddittorio tra le parti o loro delegati entro quindici giorni dalla sottoscrizione del presente atto. Analogo verbale verrà redatto al termine del rapporto contrattuale.

Art. 3 - Durata

La presente convenzione ha la durata di 4 (quattro) anni dalla data odierna ed alla scadenza cesserà per semplice spirare del termine senza necessità di disdetta e possibilità di tacito rinnovo.

Art. 4 - Modalità di utilizzo dell'impianto

Il concessionario farà uso dell'impianto e delle annesse attrezzature con ogni cura e senso di responsabilità e non potrà usare lo stesso se non per gli scopi evidenziati dalla presente convenzione.

Art. 5 - Programmazione di attività e utilizzo degli spazi

Il concessionario, nell'esercizio delle proprie attività e nella programmazione di utilizzo degli spazi sull'impianto è tenuto al rispetto delle seguenti condizioni:

a) l'Amministrazione potrà riservarsi di individuare istituti scolastici cui concedere l'utilizzazione gratuita dell'impianto al mattino per finalità di promozione dello sport e in relazione a specifiche carenze di spazi sportivi all'interno di detti istituti;



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

- b) l'Amministrazione potrà inoltre riservarsi l'uso gratuito dell'impianto anche in orario pomeridiano entro le ore 16 nel limite massimo di due ore giornaliere;
- c) l'Amministrazione potrà utilizzare gratuitamente l'impianto - a suo insindacabile giudizio - per manifestazioni sportive e non, organizzate direttamente o indirettamente da enti o associazioni autorizzate. A tale scopo dovrà essere dato al concessionario un preavviso di almeno otto giorni;
- d) fermi restando gli impegni derivanti dall'attività ufficiale del concessionario (gare-campionati) e comunque nel rispetto per quanto possibile delle ordinarie esigenze di utilizzo del concessionario, l'Amministrazione Comunale, si riserva, per carenza documentata di spazi alternativi, la possibilità di fare utilizzare, alle tariffe riportate nell'elenco allegato al presente atto sub. "B", l'impianto da parte di associazioni, società, federazioni ed enti di promozione sportiva per l'espletamento dell'attività ufficiale;
- e) il concessionario è tenuto ad assicurare l'uso pubblico dell'impianto, fatta eccezione per il campo di gioco in manto erboso, da parte dei soggetti di cui all'art. 16 del regolamento con la finalità di favorirne al massimo l'utilizzazione nell'arco della giornata ed alle tariffe riportate nell'elenco allegato al presente atto sub. "B".



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

f) il concessionario è tenuto a garantire l'accesso e l'uso gratuito dell'impianto alla A.S.D. Giallo - Blu Figline, con sede in Figline Valdarno, per le gare, le competizioni, gli allenamenti e le relative scuole di disciplina. La tariffa riscossa durante le gare e le competizioni dell'A.S.D. Giallo - Blu Figline non potrà essere variata unilateralmente dal concessionario e sarà di esclusiva spettanza di quest'ultima. L'A.S.D. Giallo - Blu Figline potrà utilizzare l'impianto secondo il calendario allegato al presente atto sub. "C";

g) l'impianto sarà a disposizione del concessionario compatibilmente con quanto previsto dalle lettere che precedono.

L'amministrazione comunale non assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla gestione, manutenzione e conduzione degli impianti, ovvero da responsabilità dei dipendenti, associati e collaboratori del concessionario, arrecati agli utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso, ivi compresi i soggetti di cui all'art. 16 del Regolamento.

Le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe saranno di esclusiva spettanza del concessionario, fatto salvo quanto previsto alla precedente lettera f). Le tariffe dovranno essere apposte in maniera ben visibile all'interno dell'impianto sportivo.

Art. 6 - Garanzie assicurative



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

Il concessionario esonera il Comune da ogni responsabilità per danni alle persone ed alle cose, anche di terzi, che possano in qualsiasi modo e momento derivare da quanto forma oggetto del presente atto.

Il concessionario ha stipulato la polizza assicurativa allegata al presente atto sub. "D", per la copertura di tali rischi con adeguati massimali:

- a) RCT per danni a persone o cose mobili o immobili, derivanti dalla conduzione dell'impianto, dall'uso da parte di associati, collaboratori o utilizzatori a qualunque titolo dell'impianto stesso, ivi compreso i soggetti di cui all'art. 16 del Regolamento e 5 del presente atto. E' onere del concessionario richiedere a detti utilizzatori copia delle coperture assicurative;
- b) incendio e atti vandalici su beni mobili e immobili di proprietà dell'amministrazione come da verbale di consistenza, compreso eventuali danni al vicinato (ricorso terzi), derivanti dalla gestione e conduzione dell'impianto (rischio locativo);
- c) furto delle attrezzature e degli impianti e di ogni altro bene mobile di proprietà dell'amministrazione comunale affidati al concessionario.

Il concessionario si obbliga al regolare pagamento dei premi ed a garantire la validità e continuità della copertura assicurativa per tutta la durata della presente convenzione.



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

A tale scopo si impegna a trasmettere all'amministrazione copia delle quietanze annuali e/o semestrali di pagamento.

Per quanto non coperto dalla suddetta polizza assicurativa il concessionario sarà unico responsabile manlevando l'Amministrazione da ogni responsabilità conseguente la gestione dell'impianto e le attività nello stesso esercitate dal concessionario o da terzi.

Il concessionario è tenuto ad identificare i richiedenti l'uso dell'impianto ed a richiedere eventuali polizze assicurative alle società, gruppi, associazioni sportive che accedono ed utilizzano l'impianto.

Art. 7 - Bar, ristoro e pubblicità

Il concessionario avrà diritto ad esercitare:

- a) la pubblicità visiva e fonica all'interno dell'impianto assegnato, e laddove consentito dai regolamenti comunali, anche rivolta verso l'esterno, previo rilascio delle autorizzazioni, purché il contenuto non sia in contrasto, o di nocimento, con l'immagine della città e con l'obbligo di ottemperare al pagamento di ogni canone, imposta o tassa previsto dalla normativa vigente;
- b) il servizio di somministrazione di alimenti e bevande, secondo quanto previsto dalla L.R. 28/2005. In tal caso le relative utenze saranno a carico del concessionario qualunque sia il tipo di rapporto contrattuale e sarà cura del



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

concessionario provvedere a proprie spese all'installazione dei necessari contatori;

c) attività commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi e gadget strettamente correlati con le attività sportive praticate sull'impianto;

Per i punti b), c) il concessionario dovrà attenersi ai procedimenti previsti dai vigenti regolamenti in materia amministrativa e sanitaria.

E' data facoltà al concessionario con deroga all'art. 20 di sub-concedere i servizi predetti individuati ai punti a), b) e c) previa dimostrazione dell'ottemperanza dei requisiti di legge e comunicazione delle generalità dell'eventuale sub-concessionario per il necessario gradimento.

Se entro quindici giorni l'Amministrazione non avrà manifestato una volontà contraria, si riterrà come espresso il suddetto gradimento.

La sub-concessione è comunque operante limitatamente al periodo di concessione dell'impianto.

Il sub-concessionario ed il concessionario rispondono in solido del puntuale adempimento di tutti gli obblighi ed oneri connessi al suddetto esercizio, e comunque sollevano il Comune da qualsiasi tipo di responsabilità, prevedendo nelle polizze di assicurazione specifici riferimenti ai vari tipi di attività previsti nel presente articolo.



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

Il concessionario dovrà trasmettere all'Amministrazione Comunale, qualora stipuli accordi per i servizi di cui sopra, copia dei relativi contratti, che dovranno risultare dai bilanci societari.

Il concessionario si impegna a non esercitare, o far esercitare in caso di sub-concessione, attività diversa da quella commerciale di vicinato esclusivamente diretta alla rivendita di articoli sportivi e gadget correlati con le attività sportive strettamente praticate sull'impianto.

Art. 8 - Lavori e modifiche all'impianto

Non potranno essere apportate innovazioni e modificazioni nello stato del terreno e dell'impianto oggetto della presente concessione - intesi anche come opere di manutenzione straordinaria, ristrutturazione adeguamento e innovazione - senza specifica autorizzazione formale dell'Amministrazione Comunale.

In caso di esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al concessionario del ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. L'Amministrazione Comunale si riserva tuttavia a proprio insindacabile giudizio la facoltà di autorizzare successivamente, senza alcun indennizzo, gli interventi, ovvero, in ragione della gravità del fatto o del ripetersi di realizzazioni abusive, di adottare provvedimenti che potranno portare fino alla revoca della concessione.



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

In ogni caso restano ferme le sanzioni previste dalla normativa edilizia ed urbanistica vigente.

Art. 9 - Inagibilità dell'impianto conseguente a lavori

In qualunque momento il Comune con preavviso di sessanta giorni naturali e consecutivi da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. potrà apportare all'impianto tutti gli interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione che riterrà opportuni e necessari.

Qualora per l'esecuzione di tali opere e per qualunque altro motivo ascrivibile al Comune, l'impianto dovesse essere reso o rimanere inagibile in tutto o in parte, nessuna indennità o compenso e per nessun titolo o motivo, potranno essere richiesti dal concessionario al Comune.

Qualora il concessionario, su propria iniziativa o in caso di impossibilità da parte dell'Amministrazione Comunale, volesse effettuare interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione questi dovranno essere approvati dall'Amministrazione comunale, nel rispetto di tutte le modalità e le prescrizioni previste dalla vigente normativa, legislativa e regolamentare.

Al termine della concessione tutte le migliorie, manutenzioni straordinarie, ristrutturazioni, adeguamenti o innovazioni saranno acquisite gratuitamente al patrimonio dell'Amministrazione, contestualmente alla riconsegna



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

dell'impianto sportivo, salvo che non sia stato diversamente convenuto.

Art. 10 - Procedura amministrativa

Alla presente concessione amministrativa sono applicabili le disposizioni di legge in materia, anche per quanto concerne la procedura di esecuzione delle ordinanze amministrative.

Art. 11 - Obblighi della gestione

La gestione dell'impianto comporterà per il concessionario l'assunzione dei seguenti obblighi:

- a) ordinaria manutenzione, secondo quanto previsto all'art. 12;
- b) apertura, chiusura, conduzione dell'impianto, riscossione della tariffa, mediante l'impiego di proprio idoneo personale. Tutto ciò anche durante gli orari in cui il complesso sportivo verrà utilizzato direttamente e gratuitamente dal Comune o da terzi;
- c) custodia del complesso sportivo, degli impianti, attrezzature, materiali in esso esistenti o che ivi saranno collocati, nonché il ripristino o sostituzione di tutti gli arredi del complesso che risultino deteriorati o danneggiati dall'uso anche non corretto o dalla scarsa sorveglianza;
- d) scrupolosa osservanza delle norme vigenti, o che in prosieguo dovessero essere emanate sia in materia igienico-sanitaria, sia per la prevenzione degli infortuni e degli incendi nel rispetto della normativa vigente;



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

- e) richiesta ed ottenimento delle autorizzazioni amministrative che fossero obbligatorie per legge per il regolare funzionamento dell'impianto, quali passo carrabile, ed altre che si rendessero necessarie;
- f) obbligo della tenuta di un registro dei soci aggiornato;
- g) pagamento degli oneri, permessi e tasse riguardanti il funzionamento dell'impianto;
- h) attivazione e pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale (TIA);
- i) volturazione a proprio nome dei contratti per la fornitura delle utenze con oneri a carico dello stesso;
- l) utilizzo del personale nel rispetto della qualificazione professionale degli istruttori, degli allenatori e di ogni altra tipologia di personale, anche in forma di collaborazione o di volontariato, tenuto conto del trattamento giuridico economico previdenziale e assicurativo previsti dalla normativa vigente in materia. In applicazione della normativa vigenteriguardante il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori nei luoghi di lavoro), del D.M. Interno 18/03/96 (norme di sicurezza per la costruzione ed esercizio impianti sportivi) e del D.M. 10/03/98 (criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell'emergenza), i presidenti delle società e associazioni sportive, equiparati a datori di lavoro, anche se hanno volontari e non dipendenti



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

devono redigere il "documento di valutazione dei rischi" e di conseguenza nominare:

- un responsabile del servizio prevenzione e protezione
- l'addetto/i antincendio
- l'addetto/i al pronto soccorso

Sarà altresì cura del concessionario redigere apposito piano di emergenza.

Il Comune è sollevato da responsabilità per rapporti di lavoro o prestazioni di opera che siano poste in essere per qualsiasi motivo tra il concessionario ed i terzi.

Art. 12 - Obblighi di manutenzione ordinaria

L'ordinaria manutenzione a carico del concessionario riguarda:

- a) riparazione e rifacimento di parti di intonaci esterni ed interni, tinteggiature esterne ed interne, riparazione di rivestimenti e pavimenti interni;
- b) riparazione e sostituzione di parti accessorie, comprese le specchiature opache e vetrate, di infissi e serramenti interni;
- c) riparazione e sostituzione di apparecchi sanitari e relative rubinetterie, autoclavi irrigatori e relative centraline, con apparecchi omologhi di qualità equivalente o superiore;
- d) riparazione e sostituzione di porzioni di tubazioni di adduzione e di irrigazione esterna, riparazioni o sostituzioni



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

di porzioni di tubazioni interne per acqua fredda, calda e di riscaldamento, compreso le relative opere murarie;

e) verifiche periodiche degli impianti elettrici, meccanici, antincendio con le modalità e frequenze prescritte dalla normativa vigente e dagli standards UNI;

f) manutenzione di quadri elettrici in genere con verifica delle connessioni, prova delle protezioni, manutenzione delle distribuzioni a valle del quadro principale e relative apparecchiature di comando e distribuzione con eventuale sostituzione delle parti di apparecchiature inefficienti quali spie e fusibili, lampade, apparecchi illuminanti, comprese le emergenze autoalimentate o parti di esse, con materiali omologhi di qualità equivalente o superiore ai preesistenti;

g) manutenzione controllo e rifornimento dei gruppi elettrogeni, soccorritori e U.P.S.;

h) verifica periodica degli idranti e degli estintori e relativa ricarica, revisione e collaudo in conformità con la normativa vigente;

i) verniciatura periodica dei pali metallici, siano essi per recinzione aerea o pali di illuminazione, dei cancelli, della recinzione, di tutte le opere metalliche presenti: riparazione e sostituzione della rete di recinzione, e reti interne all'impianto comprese le recinzioni aeree;

l) efficiente manutenzione dei pozzi artesiani;



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

- m) riparazione e mantenimento delle pavimentazioni delle aree di attività sportiva e manutenzione delle aree esterne siano esse pavimentate che a verde;
- n) aree verdi, ivi compresa la potatura degli alberi di alto fusto, limitatamente alle piante il cui apparato radicale ricade all'interno dell'area evidenziata nella relativa planimetria allegata sub. "E", per la quale dovranno sempre essere richieste le prescritte autorizzazioni al competente ufficio comunale;
- o) riparazione e sostituzione di tutte le parti mobili ed immobili delle aree di attività sportiva quali panchine, porte di gioco, corsie, ecc;
- p) verifica periodica, vuotatura delle fosse biologiche e pulizia periodica dei pozzetti;
- q) verifica periodica annuale degli impianti elettrici così come richiesta dalla C.P.V.L.P.S. quando non siano state effettuate modifiche per manutenzione straordinaria;
- r) verifica biennale di impianti di messa a terra a cura della A.S.L. con pagamento dei relativi oneri;
- s) intestazione del C.P.I. per impianti assimilati a locali di pubblico spettacolo;
- t) verifica periodica della chiusura delle porte e portoni tagliafuoco e relativa manutenzione in conformità con la normativa vigente;



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

u) verifica periodica, manutenzione, titolarità dell'esercizio ed espletamento delle pratiche presso l'I.S.P.E.L.S. per gli impianti di sollevamento di persone o di cose per mezzo di ascensori montacarichi, di scale mobili e simili;

v) ogni altro intervento riconducibile nella nozione di "manutenzione ordinaria".

Nel caso di inadempienza agli obblighi di cui al presente articolo, previa diffida da parte dell'Amministrazione con preavviso di almeno 15 giorni, detti interventi saranno effettuati dall'Amministrazione stessa, con addebito delle relative spese al concessionario, ferma in ogni caso la responsabilità di quest'ultimo conseguente alle inadempienze manutentive ed agli obblighi di verifica e vigilanza.

Qualora in conseguenza di una mancata o inadeguata manutenzione ordinaria derivi la necessità di eseguire interventi di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento o innovazione, le relative spese saranno poste a carico del concessionario.

Art. 13 - Obblighi dell'amministrazione comunale

Sono a carico dell'Amministrazione Comunale i lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione e da quelli resisi necessari ai sensi dell'art. 12 ultimo comma.

Qualora l'Amministrazione comunale ritenga opportuno eseguire lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione,



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

adeguamento o innovazione che rivestano carattere di urgenza, la cui mancata esecuzione pregiudichi il normale utilizzo dell'impianto e non sia in grado di provvedere direttamente, il concessionario potrà essere autorizzato ad eseguire i lavori.

Art. 14 - Controlli

L'Amministrazione Comunale ha facoltà di effettuare in qualsiasi momento, attraverso il proprio personale, verifiche sull'impianto con diritto inoltre d'ispezione dei documenti contabili riguardanti la corretta applicazione delle norme della presente convenzione. Resta inteso, inoltre, che sarà facoltà dell'Amministrazione esercitare ogni tipo di controllo circa la regolarità ed il buon andamento della gestione, l'osservanza delle prescrizioni legislative, delle norme regolamentari e delle disposizioni contenute nella presente convenzione, con la facoltà di impartire disposizioni alle quali il concessionario dovrà uniformarsi.

Gli impianti sono sottoposti periodicamente a verifica dello stato di conservazione e di manutenzione.

Il concessionario ha l'obbligo di fornire agli incaricati alla vigilanza e al controllo la documentazione eventualmente richiesta e ad assistere quest'ultimi mediante propri incaricati durante le ispezioni ed i sopralluoghi.

Al fine di consentire tale controllo, il concessionario si obbliga annualmente a inviare all'Amministrazione:



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO

Provincia di Firenze

- nominativo del Direttore dell'impianto;
- entro il mese di settembre la relazione della situazione dell'impianto, comprendente gli interventi di ordinaria manutenzione effettuati nell'anno precedente e il programma delle attività da effettuarsi sull'impianto durante l'anno successivo; quest'ultimo potrà anche essere modificato dall'Amministrazione Comunale, nel caso in cui sia riscontrata una inadeguatezza del medesimo ai criteri di utilizzo degli impianti;
- copia del bilancio nonché relazione sull'attività svolta completa di dati riferiti alla gestione dell'impianto.

Nel caso in cui l'Amministrazione comunale riscontri eventuali irregolarità e/o inadempienze, ne darà formale contestazione al concessionario mediante raccomandata A.R., intimando l'eliminazione e il ripristino di dette inadempienze in relazione alla gravità dell'adempimento stesso.

Art. 15 - Penali, decadenza e revoca

Nei casi in cui si riscontrino inadempienze l'Amministrazione comunale, oltre ad applicare le sanzioni previste dal regolamento e salvo il risarcimento del danno, provvederà all'applicazione delle seguenti penali:

- 1) variazione dell'uso dell'impianto rispetto alla originaria destinazione d'uso € 1.000,00;



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

- 2) mancata effettuazione della manutenzione ordinaria: area sportiva € 450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00;
- 3) mancata effettuazione servizio di pulizia: area sportiva € 450,00, area di supporto € 300,00, area esterna € 150,00;
- 4) mancato rispetto applicazione tariffe € 500,00;
- 5) mancata esposizione tariffe € 300,00;
- 6) mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalle normative vigenti € 500,00;
- 7) mancato rispetto di quanto previsto all'art. 5) della presente convenzione, per l'esercizio dei servizi connessi all'attività sportiva € 500,00;

Il pagamento delle suddette penali dovrà avvenire entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della formale comunicazione, decorso il quale sarà avviata la procedura di riscossione coattiva prevista dalla normativa vigente. L'Amministrazione si riserva di decurtare le suddette penali dai contributi da corrispondere al concessionario ai sensi dell'art. 17 ovvero dalla cauzione definitiva.

Sono considerati motivi di decadenza: l'uso improprio dei beni oggetto della presente convenzione, la violazione del rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 5) della presente convenzione, le reiterate ed accertate mancanze e/o negligenze nella manutenzione ordinaria e nella gestione, la grave inosservanza delle norme igienico-sanitarie con particolare



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

riferimento a: area sportiva (luogo attività disciplina sportiva), area di supporto (servizi igienici, spogliatoi, docce, infermeria, spazi destinati al pubblico), area esterna (locale adibito alla somministrazione di alimenti e bevande, locale adibito alla rivendita di articoli sportivi, giardino, parco, piazzali).

Costituiscono, altresì, causa di decadenza: l'eventuale realizzazione di lavori di manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento e innovazione senza la preventiva autorizzazione dell'Amministrazione Comunale; il mancato rispetto dell'art. 11 della presente convenzione.

L'affidamento della gestione può essere revocato nei seguenti casi:

- grave e reiterato inadempimento del concessionario;
- rilevanti motivi di pubblico interesse;
- gravi motivi di ordine pubblico;
- mutamento della situazione di fatto nei confronti del concessionario al verificarsi di episodi e/o comportamenti incompatibili con le finalità della presente convenzione.

In tal caso di revoca al concessionario non spetterà il riscatto anticipato delle eventuali opere di miglioria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ed innovazione apportate all'impianto dal concessionario non ancora ammortizzate.

Art. 16 - Recesso



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

Il concessionario ha facoltà di recedere dalla presente convenzione con l'obbligo di preavviso di almeno sei mesi. L'Amministrazione Comunale entrerà in possesso di tutte le eventuali opere realizzate, fatto salvo il diritto a favore dell'Amministrazione all'eventuale risarcimento dei danni. In tal caso al concessionario non spetterà il riscatto anticipato per le eventuali opere di miglioria, manutenzione straordinaria, ristrutturazione, adeguamento ed innovazione apportate all'impianto, a cui il concessionario fin da ora e per quanto occorrer possa espressamente rinuncia.

Art. 17 - Corrispettivo di gestione

L'Amministrazione corrisponderà al concessionario i seguenti contributi annui corrispondenti all'offerta migliorativa rispetto ai contributi massimi stabiliti nell'avviso pubblico della procedura di selezione per la gestione dell'impianto:

contributo annuo per la gestione e la manutenzione ordinaria

pari a € _____, da versarsi a decorrere dalla data di redazione del verbale di consistenza alla data di redazione del verbale di riconsegna dell'impianto, soggetto a rivalutazione annuale sulla base delle variazioni dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo relativo al mese di gennaio e da corrisondersi in un'unica rata annuale posticipata entro la fine del mese di luglio. Il contributo sarà ridotto qualora la gestione interessi una porzione di anno.



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

Il contributo totale di cui al presente articolo non potrà in ogni caso superare la differenza tra il totale dei costi sostenuti e documentati dal concessionario tramite un resoconto annuale da presentare entro il 30 giugno, corredato di tutta la documentazione comprovante le spese sostenute ed i proventi che il concessionario stesso ha conseguito dalla gestione dell'impianto indicati e documentati nel medesimo resoconto. I costi sostenuti dovranno essere inerenti la gestione e manutenzione ordinaria dell'impianto.

Il contributo di cui sopra potranno essere rivisti ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione comunale in seguito a sopraggiunte, straordinarie e motivate situazioni tali da modificare sostanzialmente l'entità degli stessi.

Art. 19 - Cauzione definitiva

A garanzia di tutte le obbligazioni assunte con il presente atto il concessionario consegna all'Amministrazione, contestualmente alla sottoscrizione del presente atto, polizza fideiussoria n. _____ rilasciata da _____ allegata sub. "F", per l'importo di € _____ (pari al 10% di una annualità del contributo di cui all'art. 17), recante la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l'operatività a semplice richiesta scritta entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del codice civile.



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

Art. 20 - Subconcessione

E' fatto divieto di subconcedere a terzi l'impianto oggetto della concessione nella sua totalità o di modificare la destinazione d'uso, pena la revoca della concessione stessa.

L'utilizzo anche temporaneo per finalità diverse da quelle proprie dell'impianto può avvenire solo con autorizzazione derivante da deliberazione della Giunta Comunale.

Art. 21 - Foro

Per ogni controversia che dovesse insorgere in ragione della presente convenzione foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze.

IL COMUNE DI FIGLINE

IL CONCESSIONARIO

Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del codice civile il concessionario approva espressamente le seguenti clausole:

Art. 3 (durata);

Art. 5 (programmazione di attività e utilizzo degli spazi)

Art. 6 (garanzie assicurative);

Art. 8 (lavori e modifiche all'impianto);

Art. 9 (inagibilità dell'impianto conseguente a lavori);

Art. 11 (obblighi di gestione);

Art. 12 (obblighi di manutenzione ordinaria);

Art. 15 (penali, decadenza e revoca);

Art. 16 (recesso);



COMUNE DI FIGLINE VALDARNO Provincia di Firenze

Art. 17 (corrispettivo di gestione);

Art. 20 (subconcessione);

Art. 21 (foro).

IL CONCESSIONARIO

Allegati:

"A" - Planimetrie;

"B" - Tariffe

"C" - Calendario ASD Giallo - Blu Figline

"D" - Polizza assicurativa;

"E" - Planimetria aree verdi

"F" - Polizza fideiussoria